

FEDERLIBERI INFORMA

CIRCOLARE

Treviso, li 06 aprile 2020.

Circolare n. 04/2020.



Scadenario

- Principali scadenze dal 16 aprile 2020 al 15 maggio 2020 pag. 2



Informative e news

- Ultime novità fiscali pag. 4
- Al via le iscrizioni per ricevere il contributo del 5 del mille pag. 5
- Crediti Iva trimestrali: in scadenza la richiesta di rimborso o compensazione per il primo trimestre 2020 pag. 8
- La comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle strutture sanitarie private pag. 10
- Scade il prossimo 30 giugno 2020 il termine per la detrazione dell'Iva relativa alle fatture di acquisto ricevute nel 2019 pag. 12
- Credito d'imposta locazioni – modalità di utilizzo pag. 14
- In G.U. il decreto 19/2020 recante disposizioni urgenti per la lotta alla pandemia pag. 16



Scadenario mese di aprile 2020

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In merito alle indicazioni contenute nel D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), dettate in seguito all'emergenza "CORONAVIRUS", si ricorda che le proroghe in esso previste rappresentano una facoltà e non un obbligo. Per l'elenco alquanto articolato delle proroghe si rimanda alle informative e agli speciali già inviati precedentemente.

Nel presente scadenziario, pertanto, riportiamo le scadenze originarie, ricordando che per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

16/04/2020

• **IVA – mensili e trimestrali speciali**

Termine ultimo per il pagamento di:

- Liquidazione IVA riferita a marzo e versamento dell'imposta dovuta.

• **RITENUTE**

Si ricorda il versamento delle ritenute operate a **marzo** relative a:

- redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040);
- redditi di lavoro dipendente e assimilati (Co.co.co. e lavoratori a progetto – cod. tributo 1001) - *Per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati il versamento è prorogato all'1.6.2020 (30.6 per federazioni sportive / enti di promozione sportiva / società e associazioni sportive);*
- operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per:
 - o partecipazioni non qualificate;
 - o partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.
- rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);
- utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);
- contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e apporto di capitale o misto (codice tributo 1040) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto;
- operate da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera (cod 1019/1020);
- operate da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell'incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.

• **INPS DIPENDENTI**

Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo - *Per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati il versamento è prorogato all'1.6.2020 (30.6 per federazioni sportive / enti di promozione sportiva / società e associazioni sportive).*

• **INPS DIPENDENTI – GESTIONE SEPARATA**

Si ricorda il versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di **marzo** ed il versamento del contributo sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionale e agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 24% ovvero 33,72%

(soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza) - *Per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati il versamento è prorogato all'1.6.2020 (30.6 per federazioni sportive / enti di promozione sportiva / società e associazioni sportive).*

20/04/2020

• **IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE**

Scade oggi il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 77,47 come comunicato dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del proprio sito Internet.

Come disposto dal DL n. 124/2019, il versamento può essere effettuato con cadenza semestrale (16.6 e 16.12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.

29/04/2020

• **IMPOSTA DI BOLLO CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA**

Scade oggi il versamento dell'imposta di bollo tramite il mod. F24 (codice tributo 2501) per i registri contabili (libro giornale / libro degli inventari) relativi al 2018 per i quali è stata effettuata la conservazione sostitutiva entro il 29.2.2020.

30/04/2020

• **ACCISE AUTOTRASPORTATORI (CARO PETROLIO)**

Si ricorda la presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.

L'istanza può essere presentata entro il 30.6.2020 qualora, a causa della situazione emergenziale da "coronavirus", il soggetto sia impossibilitato a rispettare il termine del 30.4.

• **IVA CREDITO TRIMESTRALE**

Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.

Analogamente alla richiesta "caro petrolio", si ritiene che qualora a causa della situazione emergenziale da "coronavirus" il soggetto sia impossibilitato a rispettare il termine del 30.4, la presentazione del mod. IVA TR possa essere effettuato entro il 30.6.2020.

Si evidenzia che l'utilizzo in compensazione è possibile solo dopo la presentazione dell'istanza / decimo giorno successivo se il credito è superiore a € 5.000 annui.

• **INPS DIPENDENTI**

Ultimo giorno per l'invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo.

L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

L'adempimento in esame è prorogato per i soggetti del settore ricettivo e degli altri specifici settori sopra evidenziati nonché per i soggetti della "zona rossa" di prima istituzione ex DPCM 1.3.2020 (alcuni Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto).

• **INPS AGRICOLTURA**

Scade oggi il termine ultimo per l'invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.



Informative e news

➔ ULTIME NOVITA' FISCALI

<p>Pagamento soci in contanti</p> <p>Sentenza Corte Cassazione</p> <p>12.3.2020, n. 7071</p>	<p>Il pagamento in contanti degli stipendi dei soci-lavoratori fa scattare l'accertamento induttivo nei confronti della società "dal momento che si tratta di una modalità anomala" di pagamento.</p>
<p>Codice tributo "Bonus negozi e botteghe"</p> <p>Risoluzione Agenzia Entrate</p> <p>20.3.2020, n. 13/E</p>	<p>È stato istituito il codice tributo "6914" per l'utilizzo in compensazione, con il mod. F24, del credito d'imposta (c.d. "Bonus negozi e botteghe") riconosciuto dal DL n. 18/2020 relativamente al canone di locazione di marzo 2020 con riferimento agli immobili di categoria catastale C/1.</p>
<p>"Caro petrolio" primo trimestre 2020</p> <p>Nota Agenzia Dogane</p> <p>23.3.2020, n. 96399/RU</p>	<p>È Sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d'imposta spettante agli autotrasportatori relativamente al consumo di gasolio del primo trimestre 2020 la cui istanza va presentata entro il 30.4.2020, ovvero il 30.6.2020 qualora, a causa della situazione emergenziale da "coronavirus", il soggetto sia impossibilitato a rispettare tale termine.</p> <p>In particolare il beneficio per i consumi effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2020 ammonta a € 214,18 per mille litri di gasolio.</p>
<p>Proroga validità DURC</p> <p>Messaggio INPS</p> <p>25.3.2020, n. 1374</p>	<p>Il documento attestante la regolarità contributiva (c.d. DURC) riportante nel campo "Scadenza validità" una data compresa tra il 31.1 e il 15.4.2020 conserva validità fino 15.6.2020.</p>
<p>Nuovo mod. IVA TR</p> <p>Provedimento Agenzia Entrate 26.3.2020</p>	<p>È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia il Provvedimento di approvazione del nuovo mod. IVA TR utilizzabile per la richiesta di rimborso / compensazione del credito IVA trimestrale.</p> <p>Le modifiche sono state apportate per recepire le nuove percentuali di compensazione previste dal DM 27.8.2019 applicabili alle cessioni di legno e alla legna da ardere da parte di produttori agricoli che adottano in regime speciale IVA ex art. 34, DPR n. 633/72.</p> <p>Nel Frontespizio del modello è stata altresì introdotta la nuova casella "Casi particolari".</p> <p>Il nuovo modello è utilizzabile già dalle istanze relative al credito IVA del primo trimestre 2020.</p>

➔ AL VIA LE ISCRIZIONI PER RICEVERE IL CONTRIBUTO DEL 5 PER MILLE

Anche per il 2020 si confermano le novità che nei 3 anni precedenti hanno interessato le regole per l'ottenimento del contributo del 5 per mille da parte dei soggetti interessati.



I destinatari del 5 per mille

Per l'anno finanziario 2020, il 5 per mille è pertanto destinato, nel dettaglio, alle seguenti finalità:

a. sostegno degli enti del volontariato:

- organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991
- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997)
- cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991
- organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014)
- enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997
- associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D Lgs. n. 460 del 1997
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000)
- associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997



b. finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università

c. finanziamento agli enti della ricerca sanitaria

d. sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente

e. sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono comprese anche:

- il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (art. 23 c. 46 DL 98/2011, convertito, con modificazioni dalla L. 111/2011). Con il DPCM 28.7.2016 sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme
- il sostegno agli enti gestori delle aree protette (art. 17-ter DL 148/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 172/2017).

Prima di vedere chi può accedere al contributo e quali sono le procedure da seguire è opportuno ricordare quanto precisato dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E/2017. Con tale documento di prassi l'Agenzia ha fornito i chiarimenti in merito al processo di semplificazione e razionalizzazione della procedura per poter accedere al beneficio del 5 per mille che prevede, nella sostanza, che gli enti in possesso dei requisiti per l'accesso al beneficio non siano più tenuti a ripetere ogni anno

- l'inoltro della domanda di iscrizione al riparto della quota del cinque per mille;
- l'invio tramite raccomandata o pec della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà confermativa dell'agevolazione.

Dal 2017, pertanto, occorre distinguere tra:

1. soggetti che hanno fatto richiesta per accedere al contributo nell'anno precedente e che pertanto non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione;
2. soggetti che intendono accedere per la prima volta al beneficio e che devono quindi attivarsi con i tradizionali adempimenti.

Soggetti non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione

In data 1° aprile 2020 è stato pubblicato l'elenco permanente degli enti iscritti 2020 che aggiorna e integra quello pubblicato nel 2019. In particolare, sono stati inseriti gli enti regolarmente iscritti nell'anno 2019 in presenza dei requisiti previsti dalla norma e sono state apportate le modifiche conseguenti alle revoche dell'iscrizione trasmesse dagli enti e alle verifiche effettuate dalle amministrazioni competenti. Come già detto gli enti che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti 2020 non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente Amministrazione.

Va tuttavia segnalato che gli enti iscritti nell'elenco permanente 2020 devono comunque trasmettere una nuova dichiarazione sostitutiva all'amministrazione competente per categoria nel caso in cui, entro il termine di scadenza dell'invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, sia variato il rappresentante legale rispetto a quello che aveva firmato la dichiarazione sostitutiva precedentemente già inviata (per il 2017, 2018 e/o per il 2019).

Per gli enti del volontariato il termine per l'invio della dichiarazione sostitutiva, da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite la casella pec del rappresentante legale, è il 30 giugno 2020.

Soggetti che accedono per la prima volta al beneficio

Con riferimento ai casi di prima iscrizione dallo scorso 1° aprile 2020 è invece attiva la procedura per l'iscrizione agli elenchi del 5 per mille da parte degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, mentre per le altre categorie di soggetti le domande di iscrizione e le eventuali integrazioni documentali per il contributo del 5 per mille sono gestite dalle competenti amministrazioni (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione della domanda di iscrizione. All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

La domanda va trasmessa in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, oppure tramite gli intermediari abilitati a Entratel (professionisti, associazioni di categoria, Caf, etc.).

Infine, possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille anche gli enti che presentano le domande di iscrizione e provvedono alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2020, versando un importo pari a 250 euro (cosiddetta "remissione in bonis").

Oltre alla domanda di iscrizione rimane in vigore per tali soggetti il fondamentale adempimento che dovrà necessariamente compiersi entro il prossimo 30 giugno 2020, ovvero l'invio a mezzo lettera raccomandata o, in alternativa, a mezzo pec di una dichiarazione sostitutiva alla Direzione Regionale delle Entrate competente per territorio (o all'ufficio del CONI competente per territorio nel caso di associazioni sportive dilettantistiche), individuati avendo riguardo alla sede legale dell'ente richiedente, con la quale l'ente interessato conferma la sussistenza dei requisiti che consentono l'accesso al beneficio fiscale.

A questa dichiarazione – differenziata nei contenuti per le associazioni sportive dilettantistiche rispetto a quella prevista per Onlus oppure ODV - va allegato un documento d'identità del legale rappresentante dell'ente.

Sia i modelli che l'elenco degli indirizzi delle diverse DRE sono scaricabili dalla specifica sezione contenuta nel sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.it).

Scadenze per ODV e associazioni sportive dilettantistiche

Descrizione	Enti del volontariato	Associazioni sportive dilettantistiche
Inizio presentazione domanda d'iscrizione	1 aprile 2020	1 aprile 2020
Termine presentazione domanda d'iscrizione	7 maggio 2020	7 maggio 2020
Pubblicazione elenco provvisorio	14 maggio 2020	14 maggio 2020
Richiesta correzione domande	20 maggio 2020	20 maggio 2020
Pubblicazione elenco aggiornato	25 maggio 2020	25 maggio 2020
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva	30 giugno 2020 alle Direzioni Regionali dell'AdE	30 giugno 2020 agli uffici territoriali del Coni
Termine regolarizzazione domanda iscrizione e/o successive integrazioni documentali	30 settembre 2020	30 settembre 2020

Le novità in arrivo dalla Riforma del Terzo settore

Con il D.Lgs. 111/2017, che attua la legge delega di riforma del Terzo settore (L. 106/2016) con riferimento all'istituto del 5 per mille, si fa più ampia la platea dei soggetti destinatari del beneficio. La possibilità di accedere al cinque per mille, infatti, riguarderà tutti gli enti appartenenti al Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (i cosiddetti ETS). Restano invece invariati i settori di destinazione del beneficio. Criteri di aggiornamento automatico degli elenchi e meccanismi di erogazione più veloce e di trasparenza verso i cittadini sono le caratteristiche previste dalla nuova disciplina contenuta nel citato provvedimento.

Alla luce di queste brevi premesse, andiamo a sintetizzare i contenuti del decreto che in futuro andrà a regolare la disciplina del 5 per mille.

È l'articolo 3 che individua finalità e destinatari del contributo. L'elemento di novità è rappresentato dai soggetti indicati dal primo comma della lettera a) del citato articolo 3: mentre nella previgente disciplina venivano esplicitamente individuate le organizzazioni di volontariato (Odv), le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), le associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei rispettivi registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano nonché le associazioni e fondazioni riconosciute operanti nei settori dell'assistenza sociale e socio- sanitaria, la nuova formulazione normativa prende in considerazione "gli enti di cui all'articolo 1 della legge delega iscritti nel Registro previsto dall'art.4 comma 1 lett. m) della medesima legge delega" e cioè gli Enti del Terzo settore (ETS) iscritti nel Registro unico nazionale di futura istituzione. Invariati gli altri destinatari del contributo.

Si amplia la platea dei beneficiari

- organizzazioni di volontariato (Odv)
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus)
- associazioni di promozione sociale (Aps)



**Enti del Terzo settore
(ETS)**

Con i successivi articoli 4,5 e 6 del decreto in commento vengono invece disciplinate le modalità di accesso e riparto del contributo.

In particolare, con riferimento alle modalità e ai termini per l'accesso al contributo, l'articolo 4 rinvia all'approvazione di un apposito D.P.C.M., da emanarsi entro 120 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la definizione delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille nonché per la formazione, aggiornamento e pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti ed elenchi annuali. Tale decreto a oggi non risulta ancora emanato.

Sempre con il citato D.P.C.M., in relazione alle modalità di riparto e erogazione del contributo, vengono previste una serie di disposizioni tra le quali la previsione di un importo minimo erogabile (attualmente pari a 12 euro) a ciascun ente e le modalità di riparto del cosiddetto contributo "inoptato" e cioè quello riguardante le scelte non espresse dai contribuenti. Viene inoltre prevista la decadenza dal beneficio, con

attribuzione delle somme al Fondo per il riparto del cinque per mille, nei casi di mancata o tardiva comunicazione dei dati necessari per il pagamento del contributo.

Al fine di accelerare le procedure di riparto del contributo all'articolo 6 viene previsto – con specifiche disposizioni attuative da emanarsi con tale D.P.C.M. - di non tenere conto di eventuali dichiarazioni dei redditi integrative.

Al perseguimento di un obiettivo di trasparenza e tutela nei confronti dei contribuenti che scelgono di destinare una quota della propria Irpef agli enti in precedenza richiamati, si ispirano le disposizioni contenute negli articoli 7 e 8 del decreto.

In particolare all'articolo 7 viene esplicitamente previsto che le somme percepite a titolo di contributo del cinque per mille non possono essere utilizzate per la copertura di spese pubblicitarie sostenute per campagne di sensibilizzazione, pena il recupero delle somme destinate a tale scopo.

È invece l'articolo 8 a prevedere una serie di obblighi a tutela del dovere di trasparenza e informazione sia da parte dell'ente beneficiario che dell'amministrazione erogatrice: dall'obbligo di redazione e trasmissione di un rendiconto, alla predisposizione di una relazione illustrativa, alla pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti e del relativo rendiconto.

Sono poi previste sanzioni per l'ente beneficiario in caso di mancata pubblicazione sul proprio sito web di importi e rendiconto e per l'amministrazione erogatrice in caso di mancata pubblicazione sul proprio sito web degli elenchi dei beneficiari, degli importi e del link al rendiconto.

In attesa del nuovo D.P.C.M. si applicano ancora le vecchie regole

Con la nota n. 2106 pubblicata in data 26 febbraio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che in assenza del D.P.C.M. previsto dalla riforma del terzo settore, ai fini degli obblighi di rendicontazione e pubblicazione riguardanti il 5 per mille continueranno a trovare applicazione le regole contenute nel precedente D.P.C.M. del 23 aprile 2010, così come modificato dal più recente D.P.C.M. 7 luglio 2016.



➔ CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2020

È stato pubblicato dall'Agenzia delle entrate il provvedimento direttoriale n. 144055 del 26 marzo 2020 che approva il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche del modello Iva TR da utilizzare per il periodo di imposta 2020, per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Le novità

L'aggiornamento si è reso necessario per recepire le disposizioni contenute nel decreto del Mef, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 27 agosto 2019, con il quale sono state innalzate le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, D.P.R. 633/1972, per alcuni prodotti o gruppi di prodotti compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto.

Nel frontespizio, poi, è stata inserita la nuova casella "Situazioni particolari", per evidenziare particolari condizioni che riguardino l'istanza, per fattispecie definitesi successivamente alla pubblicazione del modello, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dai contribuenti e riferiti a specifiche problematiche. Si tenga presente che questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Le modalità di compilazione del modello Iva TR



Il termine ordinario per la presentazione telematica del modello Iva TR con riferimento al primo trimestre 2020 è fissato al 30 aprile 2020. Tuttavia, l'articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020 sospende tutti gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: in tale proroga dovrebbe rientrare anche la presentazione telematica entro il 30 giugno 2020 del modello Iva TR. A ogni modo, considerato che la presentazione del modello interessa esclusivamente i contribuenti che intendono utilizzare il credito Iva a rimborso o in compensazione, questi avranno tutto l'interesse a rispettare il termine ordinario al fine di poterne ottenere rapidamente l'utilizzo.

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito Iva trimestrale. L'utilizzo è infatti possibile:

- solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a euro 5.000 €
- solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 €.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start up innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, recante la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.

In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a. da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start up innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;
 - b. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
 - c. da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - d. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Novità

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, due ulteriori esimenti dall'obbligo di presentazione della garanzia:



- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli articoli 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;
- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a euro 50.000 annui, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.

Quanto suddetto può riassumersi come segue:

Compensazione	
fino a 5.000 euro	Presentazione del modello TR – dalla data di presentazione telematica del modello
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello TR con apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione da parte organo di controllo) - dal 10° giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello
Rimborso	
sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
sopra i 30.000 euro	con prestazione di garanzia (o, in alternativa, apponendo sull'istanza il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo in assenza di situazioni di rischio)

Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello Iva TR sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.



In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

Riassumendo:

Modalità di presentazione	La presentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica
Termine di presentazione	La presentazione del modello TR deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo quello di chiusura del trimestre: I trimestre → entro 30 aprile 2020 II trimestre → entro 31 luglio 2020 III trimestre → entro 2 novembre 2020

<p>Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR</p>	<p>Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione nel modello F24:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per crediti non superiori a 5.000 euro (limite inteso complessivamente per tutti e 3 i trimestri) la compensazione può avvenire fin dal giorno di presentazione telematica del modello TR; • per crediti superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal 10° giorno successivo quello di presentazione telematica del modello TR. <p>La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre).</p> <p>La compensazione di crediti Iva trimestrali nel modello F24 deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline</p>
<p>Visto di conformità</p>	<p>Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale oltre i 5.000 euro è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Inoltre con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste</p>
<p>Contribuenti ammessi al rimborso trimestrale</p>	<p>Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello Iva TR è ammessa nelle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni; • operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate; • beni ammortizzabili: quando vengono effettuati acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva; • soggetti non residenti: dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato; • operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972

➔ LA COMUNICAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEI DATI DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE

Come ogni anno scade il prossimo 30 aprile il termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla "riscossione accentrata dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito di strutture sanitarie private".

! Per tale adempimento dovrebbe valere il differimento contenuto nel D.L. 18/2020, il cui articolo 62, comma 1 stabilisce che gli adempimenti (ed esclusione di quelli collegati alla dichiarazione precompilata), scadenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio, sono sospesi e rinviati al prossimo 30 giugno 2020.

Con questa comunicazione, che si realizza attraverso una serie di obblighi attribuiti alle parti e cioè professionista e struttura sanitaria privata, vanno comunicate di fatto le prestazioni rese dai professionisti medici presso strutture sanitarie private (Ssp).

I passaggi sono i seguenti:

- fatturazione a opera del professionista;
- riscossione del compenso da parte della struttura sanitaria;
- registrazione dei compensi riscossi a opera della Ssp;
- versamento al professionista di quanto per suo conto incassato dalla struttura sanitaria;
- comunicazione all'Agenzia delle entrate degli incassi effettuati.

Soggetti interessati

L'obbligo riguarda tutti quei medici generici, specialisti e odontoiatri che svolgono tali attività all'interno di una struttura sanitaria privata (Ssp). Per struttura sanitaria privata si intende:

- l'immobile provvisto delle relative attrezzature o dell'organizzazione dei servizi strumentali all'esercizio l'attività medica o paramedica; ovvero
- le strutture che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti o affittano loro i locali della struttura aziendale per l'esercizio di attività di lavoro autonomo medica.

Non rileva la forma in cui tali strutture sono organizzate potendo esse presentarsi come società, istituti, associazioni, centri medici diagnostici e in ogni altra forma anche come soggetto privato che opera nel settore dei servizi sanitari.

Soggetti esclusi

Sono invece escluse da tale obbligo le strutture pubbliche.

Operazioni oggetto di monitoraggio

Sono oggetto di monitoraggio i compensi spettanti ai medici per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo in ambito medico nelle strutture sanitarie private. Ci riferiamo al compenso dovuto dal paziente al medico che esercita nella struttura sanitaria privata per la cura da questi effettuata "in proprio". Non rientrano, difatti, tra le prestazioni soggette a tale obbligo (sia di riscossione che di comunicazione) le prestazioni rese direttamente al paziente, anche per il tramite del professionista, ma "prestate" dalla struttura sanitaria privata la quale agisce in tal caso direttamente in qualità di parte contrattuale nel rapporto con il cliente (in tal caso il rapporto non è tra professionista e cliente ma tra Ssp e cliente). In questa ultima evenienza il professionista verrà pagato direttamente dalla struttura per aver prestato a suo favore (e non dal cliente) la propria attività medica.

Obblighi del professionista

Il professionista che effettua la cura sul paziente dovrà emettere a proprio nome la fattura per la prestazione eseguita; sebbene il compenso risulti riscosso dalla Ssp, esso costituisce reddito del medico.

Obblighi della struttura sanitaria

Le strutture sanitarie private tenute a:

- riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura;
- registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento;

- riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito);
- comunicare telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.

Non è rilevante la forma di pagamento decisa dal paziente sempre che rispetti le norme dettate in tema di antiriciclaggio.

Si ricorda che in caso di emissione di fatture mediche, esenti da Iva ai sensi dell’articolo 10, D.P.R. 633/1972, per importo superiore a 77,47 euro, è necessario applicare l’imposta di bollo pari a 2 euro.

Al fine di tenere tracciato e distinto l’incasso a favore del professionista dall’incasso proprio della struttura sanitaria, la norma in commento prevede che la Ssp registri nelle scritture contabili obbligatorie (ma separatamente) o in apposito registro il compenso incassato per conto del medico, riportando gli estremi della fattura emessa dal professionista, la generalità e il codice fiscale del professionista destinatario del compenso, l’ammontare del corrispettivo riscosso e la data del pagamento. Come abbiamo già detto i compensi di cui trattiamo costituiscono reddito del medico operante presso la struttura sanitaria e quindi l’obbligo di registrazione dei compensi incassati da parte delle strutture sanitarie private non esonera il professionista dall’obbligo di registrare nelle proprie scritture contabili il compenso percepito.

Obblighi di comunicazione telematica

Le strutture sanitarie private devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni professionista.

Il modello di comunicazione è reperibile sul sito dell’Agenzia delle entrate e deve essere spedito solo telematicamente entro il 30 aprile dell’anno successivo, con riferimento alle operazioni rimosse in nome e per conto del medico nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell’anno precedente.

Come detto per quest’anno tale comunicazione dovrebbe fruire della proroga ex articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020.

Nella comunicazione vanno indicati:

- i dati del professionista;
- i compensi percepiti tramite la Ssp;
- i dati anagrafici della Ssp.

Sanzioni

L’omissione degli obblighi fin qui esposti è punita con la sanzione da 1.000 euro a 8.000 euro. Nel caso i dati inviati all’Agenzia delle entrate siano trasmessi in modo incompleto o non siano veritieri, la sanzione varierà da 250 euro a 2.000 euro.

➔ SCADE IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2020 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL’IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2019

Prorogato il termine di invio della dichiarazione Iva 2020

Per effetto della previsione contenuta nell’articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”) per la generalità dei contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi da versamenti e ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ad eccezione degli obblighi connessi alla dichiarazione precompilata (invio telematico delle CU). Gli adempimenti sospesi andranno effettuati entro il prossimo 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni. Solo per quest’anno, quindi, il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 relativa all’anno 2019, ordinariamente stabilito al 30 aprile, viene prorogato al 30 giugno 2020. Conseguentemente, slitta anche il termine dei successivi 90 giorni entro il quale è possibile inviare la cosiddetta dichiarazione “tardiva” al fine di non incorrere nella violazione di omessa dichiarazione.

La modifica delle regole per la detrazione

Come è noto, già a partire dal periodo d'imposta 2017, il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto, al fine di stabilire che per le fatture emesse già a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile (cioè, il momento di effettuazione dell'operazione, ovvero il momento in cui il soggetto attivo ha emesso la fattura) ed è esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo;
- la fattura di acquisto va annotata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Le due norme così modificate avevano tuttavia determinato già a partire dall'anno 2017 un problema nella gestione delle fatture a cavallo d'anno (datate cioè 2017 ma registrate nel 2018), posto che la consentita registrazione di tali fatture effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 (modello dichiarazione Iva 2018), e cioè oltre il 30 aprile 2018, avrebbe provocato la perdita del diritto alla detrazione dell'Iva assolta su tali acquisti. Con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate, al fine di risolvere gli effetti negativi derivanti dal mancato coordinamento delle citate modifiche, ha precisato – poggiando sulle disposizioni comunitarie - che il diritto alla detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale ricorrono entrambi i 2 seguenti presupposti.

Presupposti per la detrazione

- 1) effettuazione dell'operazione (c.d. presupposto sostanziale)
- 2) possesso (momento di ricezione) della fattura (c.d. presupposto formale)

Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a "cavallo d'anno"

Con l'articolo 14, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, il Legislatore ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 al fine di concedere la facoltà di considerare nella liquidazione riferita al momento di effettuazione quelle fatture ricevute fino al giorno che precede la liquidazione stessa. Vediamo cosa prevede letteralmente la disposizione.

Il comma 1, articolo 1, D.P.R. 100/1998

"Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo [CHIARIMENTO AGENZIA: secondo mese successivo per i contribuenti trimestrali] a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente."

Se quindi per le liquidazioni, sia mensili che trimestrali, avvenute in corso d'anno, effettuazione dell'operazione e ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione, le indicazioni contenute nell'ultimo inciso della disposizione sopra richiamata fanno sì che se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso una fattura di acquisto datata 2019 solo nel 2020, ecco che la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2020 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello dichiarazione Iva 2021) che scade ordinariamente al 30 aprile 2021. Dette fatture, quindi, non potranno essere imputate nel mese di "competenza" ma si dovrà necessariamente osservare la regola che prevede la verifica di entrambi i presupposti in precedenza richiamati (esigibilità + ricezione).

Momento di ricezione per le fatture elettroniche

Vale la pena osservare che a seguito dell'avvento dell'obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio. Permangono, tuttavia, ancora dei casi nei quali le fatture possono essere ancora emesse in modalità cartacea (vedi, ad esempio, i contribuenti forfettari) e quindi, per esse, l'individuazione del momento di ricezione potrà essere dimostrato seguendo le indicazioni già fornite dall'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 1/E/2018 ovvero con pec o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento o, in assenza di tali forme, da una corretta tenuta della contabilità.



Ricorso all'Integrativa per le fatture ricevute nel 2019 ma registrate dopo il 30 giugno 2020

Sempre con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'effettività del diritto alla detrazione e il principio di neutralità dell'Iva sono, in ogni caso, garantiti dall'istituto della dichiarazione integrativa a favore, con la quale è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile. Nel caso quindi della fattura datata 2019 e ricevuta con data "certa" nel 2019, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2020 entro il prossimo 30 giugno 2020, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione Iva 2020, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario. Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'Agenzia l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Il diverso trattamento delle note di variazione

Con la risposta n. 55 del 14 febbraio 2019 l'Agenzia delle entrate è intervenuta in merito alle disposizioni dettate dall'articolo 26 del decreto Iva in tema di note di variazione. Secondo l'Amministrazione finanziaria non è possibile fare ricorso alla nota di variazione in diminuzione (la cosiddetta nota di credito) una volta che siano decorsi i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione individuati dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto Iva, così come modificato ad opera del D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017.

L'attuale versione del citato articolo 19, comma 1 prevede, infatti, che la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (per individuare detto momento la circolare n. 1/E/2018 richiama i contenuti di seguenti documenti di prassi: risoluzioni n. 89/E/2002, n. 307/E/2008 e n. 42/E/2009).

Ne deriva pertanto che, per le note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 in poi, la detrazione può essere operata non più, come avvenuto in precedenza, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, bensì nel termine più breve attualmente previsto. Questo aspetto, unitamente al fatto che per la nota di variazione non esiste un vero e proprio "momento di ricezione" (la detrazione, infatti, va a beneficio del soggetto che emette il documento di rettifica), restringe non di poco il termine entro il quale poter esercitare la detrazione dell'Iva evidenziata nella nota di variazione.

Volendo esemplificare, se un contribuente che si è precedentemente insinuato in un fallimento che si è chiuso definitivamente (secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia con la circolare n. 77/E/2000) in data 27 dicembre 2019 (il cosiddetto "presupposto" che legittima l'emissione della nota di credito), volesse recuperare l'Iva dovrebbe farlo non oltre il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui tale presupposto è sorto, e cioè la dichiarazione Iva 2020 relativa all'anno 2019 che per quest'anno scade il 30 giugno 2020.

Se quel contribuente, tuttavia, si "accorge" della chiusura della procedura concorsuale solo in data 4 luglio 2020, secondo la richiamata interpretazione dell'Agenzia quell'Iva sarà definitivamente persa non potendo il contribuente fare ricorso allo strumento della dichiarazione integrativa a favore. Nell'affermare questa tesi, l'Agenzia precisa che la nota di credito rappresenta una facoltà e non un obbligo mentre la dichiarazione integrativa ha la mera funzione di correggere errori e omissioni e non anche il mancato esercizio di facoltà.

Alla luce di tale interpretazione si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare con attenzione, in vista della prossima scadenza del 30 giugno 2020, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l'emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2019.

➔ CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI – MODALITA' DI UTILIZZO

Tra le misure introdotte a sostegno delle imprese nell'ambito dell'emergenza COVID-19, il D.L. 18/2020 ha introdotto un bonus a favore dei negozi: si tratta di un credito d'imposta riconosciuto a favore dei soggetti che conducono in locazione immobili censiti nella categoria catastale C/1 (nella quale sono appunto censiti "negozi e botteghe").

Credito d'imposta locazioni

L'articolo 65, D.L. 18/2020 introduce a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un credito d'imposta:

- nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione;
- relativo al mese di marzo 2020,
- solo per gli immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il primo elemento da osservare è il fatto che il bonus è riconosciuto a una specifica categoria catastale, e quindi sono esclusi da tale beneficio tutti i conduttori che utilizzano un fabbricato che ha la caratteristica di negozio, ma che presenta un diverso accatastamento.

Per poter beneficiare del credito d'imposta, il locatario deve quindi:

- essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1;
- **AVER PAGATO IL CANONE DI LOCAZIONE (precisazione contenuta nella circolare 8/E del 3 aprile 2020).**

Non viene chiarito come ci si debba comportare nel momento in cui fossero locati congiuntamente più immobili di diversa categoria; si pensi al caso di un negozio con annesso deposito separatamente censito nella categoria C/2:

- evidentemente, se nel contratto fosse stabilito un separato canone per ciascuna unità immobiliare, il bonus sarebbe calcolato sul canone espressamente stabilito per il C/1;
- al contrario (come più probabilmente si potrebbe verificare nella pratica), se vi fosse un canone indistinto per tutte le unità immobiliari oggetto di locazione, la soluzione dovrebbe essere quella di imputare il canone a ciascuna di queste proporzionalmente alla rendita catastale (come avviene in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, al fine della tassazione del reddito fondiario), quindi di conseguenza calcolare il bonus solo sulla frazione di canone imputato al C/1.

Il secondo comma del richiamato articolo 65 afferma che il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del CdM dell'11 marzo 2020, ossia le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità. La ratio del Legislatore è evidentemente legata al fatto che queste attività hanno continuato la propria attività, quindi sono quelle che, almeno dal punto di vista economico, dovrebbero aver subito il danno minore in questa prima fase di emergenza.

Come precisato dal Mef nelle risposte alle domande frequenti (faq) pubblicate sul proprio sito, la misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili a uso commerciale.

Modalità di utilizzo

L'importo può essere utilizzato in compensazione, utilizzando il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

La risoluzione n.13/E/2020 introduce il codice tributo attraverso il quale spendere tale credito, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24:

- si tratta del "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18";
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA". Il credito d'imposta di marzo dovrà essere utilizzato l'anno di riferimento 2020;
- va utilizzata la sezione erario del modello F24.

Esempio

Alfa Srl è società esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di un fabbricato in locazione categoria C/1, per il quale paga un canone mensile pari a 1.000 euro.

Al 16 aprile prossimo, dovrà effettuare il versamento delle ritenute effettuate nel mese di marzo 2020 per l'importo di 3.000 euro (non opera alcuna delle situazioni di proroga dei versamenti ex

D.L. 18/2020). A tal fine utilizza il credito d'imposta relativo al negozio.

SEZIONE						
	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	1040		2020	3.000,00		
RITENUTE ALLA	6914		2020		600,00	
FONTE ALTRI TRIBUTI						
E INTERESSI						
codice ufficio	codice atto					+/- SALDO (A-B)
			TOTALE	3.000,00	B 600,00	2.400,00

L'articolo 65, D.L. 18/2020 non individua una decorrenza per tale disposizione; nella citata risoluzione viene chiarito che il codice tributo "6914" è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020. In tal senso anche le faq pubblicate sul sito del Mef.

➔ IN G.U. IL DECRETO 19/2020 RECANTE DISPOSIZIONE URGENTI PER LA LOTTA ALLA PANDEMIA

È stato pubblicato in G.U. il D.L. 19/2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il decreto, entrato in vigore lo scorso 26 marzo 2020, individua una serie di misure anti-crisi epidemica poste in essere dal governo identificando nella data del prossimo 31 luglio la fine del periodo di emergenza dichiarato a fine gennaio.

Tale data va considerata come il termine del periodo nel corso del quale potranno prevedersi limitazioni e misure restrittive, della durata massima di 30 giorni ciascuna, reiterabili e modificabili anche più volte, atte al contenimento del contagio.

Le misure adottate

Ratio del decreto legge è elencare le numerose restrizioni e regole previste per il futuro e già adottate con provvedimenti precedenti.

Per ciò che qui interessa citiamo:

- la sospensione dell'attività, la limitazione dell'ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;

- la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
- la limitazione o la sospensione delle attività delle Amministrazioni pubbliche, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un'adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
- la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
- la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
- l'obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

Va sottolineato che le misure in oggetto potranno essere assunte attraverso lo strumento del D.P.C.M. oltre che con ordinanze autonome del Ministro della salute.

Le sanzioni

Il decreto prevede anche apposite sanzioni; in particolare, nelle ipotesi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Con i migliori saluti.



Federazione Italiana Liberi
Il Presidente
Ermanna Carniel
Ermanna Carniel